

ASTE  
GIUDIZIARIE®  
**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari****ORDINANZA INTEGRATIVA DELL'ORDINANZA DI DELEGA**  
**PER LA PUBBLICITA' DELLE VENDITE EX ART. 490 C.P.C.****Il Giudice dell'Esecuzione**

Considerato che al fine di assicurare la massima diffusione della pubblicità degli avvisi di vendita è opportuno integrare le formalità pubblicitarie già indicate nell'ordinanza di delega ex art. 591 bis con il presente provvedimento e che lo stesso debba essere depositato in ciascuna procedura esecutiva delegata, con l'avvertenza, per il professionista delegato, di non tenerne conto laddove la delega abbia già superato la fase della vendita in ragione della definitiva aggiudicazione del bene/dei beni oggetto di esecuzione;

**DISPONE**

che per gli avvisi di vendita predisposti ed emessi in data successiva al deposito del presente provvedimento, il Delegato si attenga in via esclusiva alle seguenti e nuove disposizioni:

**PUBBLICITA' DELL'AVVISO DI VENDITA**

Stabilisce, ex art 490 c.p.c., quali forme di pubblicità da compiersi per ogni singolo esperimento di vendita, a cura del professionista delegato:

- a) la pubblicazione dell'ordinanza di vendita, della presente ordinanza integrativa della delega, dell'avviso di vendita, della perizia di stima comprensiva di fotografie e planimetrie sul "Portale delle Vendite Pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c., almeno 60 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;
- b) la pubblicazione dell'ordinanza di vendita, della presente ordinanza integrativa della delega, dell'avviso di vendita, della perizia di stima comprensiva di fotografie e planimetrie sui siti internet ex art. 490 c. 2 c.p.c. [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) (con pubblicazione anche nella sezione "Vetrina Permanente"), [www.entietribunali.kataweb.it](http://www.entietribunali.kataweb.it), [www.ivgmantova.it](http://www.ivgmantova.it) e [www.progressitalia.it](http://www.progressitalia.it), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;
- c) la pubblicazione di un annuncio di vendita sul quotidiano "La Gazzetta di Mantova", almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;



d) la pubblicazione di un annuncio di vendita, tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" fornito da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., sui siti internet Idealista.it, Casa.it, Subito.it e Bakeca.it, contemporaneamente ed in modo coordinato, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. Sarà cura della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. garantire la contemporanea pubblicità della vendita sui siti indicati inserendovi altresì: - l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria; - l'avvertimento che trattasi dell'unico annuncio autorizzato dal Tribunale; - l'indicazione dei siti internet ove sono reperibili e disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita.

Sotto il profilo operativo il professionista delegato procederà come segue:

- per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, svolgerà gli adempimenti necessari, avendo cura al momento della compilazione dell'inserzione sul PVP di selezionare dall'apposito elenco dei "siti di pubblicità autorizzati" tutti i siti internet indicati al punto b) che sono stati individuati dal Giudice per la pubblicità obbligatoria ex art. 490 c. 2 c.p.c., garantendo così l'avvio dell'interoperabilità tra il PVP e questi siti ed il conseguente monitoraggio da parte del Ministero sulla corretta pubblicità effettuata sui portali sopra indicati;
- per le forme di pubblicità indicate al punto b) dovrà inviare la richiesta di svolgimento dei servizi alle Società titolari dei portali suddetti (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., Astalegale.net S.p.A., A. Manzoni & C. S.p.A., IVG Mantova, Procedure Gestite e Servizi S.r.l.) e per quelle indicate al punto d) esclusivamente ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. almeno 60 giorni prima della data della vendita, fornendo alle stesse i dati per la corretta fatturazione delle spettanze dovute;
- per la pubblicità di cui al punto c) il professionista incaricato dovrà approvare il testo dell'inserzione sul quotidiano che sarà redatto dalla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.

Sarà in ogni caso cura e responsabilità del professionista:

- trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;
- verificare la correttezza della pubblicità su internet richiedendo prima possibile eventuali modifiche da effettuare;
- provvedere a scaricare dalla sua area riservata sul PVP il giorno prima della data fissata per la vendita la documentazione attestante l'avvenuta pubblicità sul PVP e sui siti internet di pubblicità ex art. 490 c.2 c.p.c.;
- acquisire entro la data fissata per la vendita la documentazione attestante l'avvenuta pubblicità commerciale ex art. 490 c.3 c.p.c.;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni  
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

inserire sul Portale delle Vendite Pubbliche, entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, l'esito del medesimo, avendo cura di specificare in caso di aggiudicazione anche il prezzo a cui è stato aggiudicato il bene.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore, su indicazione del professionista delegato, precisando altresì che le stesse non daranno corso agli adempimenti richiesti in presenza di fatture non pagate per i servizi svolti in precedenza per la medesima procedura.

### DISPONE INOLTRE QUANTO SEGUE

In tutti i casi in cui si sia addivenuti ad aggiudicazione, all'atto della richiesta ai creditori della precisazione del credito il Delegato notificherà le società che curano la pubblicità ed il gestore della vendita telematica che è in corso la predisposizione del progetto di distribuzione, assegnando loro termine di trenta giorni per comunicare al professionista stesso l'eventuale pendenza di insoluti per i servizi prestati. In tal caso, la Società trasmetterà entro detto termine al Delegato le relative fatture e richiederà la collocazione dei relativi importi in via privilegiata ai sensi dell'art. 2770 cc.

Manda alla Cancelleria per il deposito nei fascicoli e per le Comunicazioni agli Ordini Professionali.

Mantova, 25/5/23.

Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott. Andrea Gibelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 25 MAG 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Rosalba Mercuri